

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BONGINI PAOLA AGNESE

Seduta del 28/11/2019

FATTO

Il Cliente espone tra l'altro quanto segue:

- in data 30/11/2001 stipulava contratto di mutuo fondiario con Istituto successivamente incorporato dall'Intermediario resistente;
- ai fini dell'estinzione anticipata del finanziamento, con riferimento alla data del 26/10/2018, l'Intermediario chiedeva il pagamento dell'importo di € 25.695,45;
- corrisposta la somma richiesta, l'Intermediario emetteva relativa liberatoria;
- il residuo da corrispondere per l'estinzione anticipata era conteggiato dall'Intermediario sulla base dell'art.10 del contratto;
- tale clausola deve ritenersi tuttavia illegittima in quanto formulata "*in maniera vaga ed incomprensibile*"; di fatto il Cliente non era messo in condizione di conoscere il rischio di cambio;
- il meccanismo previsto dall'art.10 del contratto si pone altresì in contrasto con l'art. 120-ter TUB, in quanto determina a carico del Cliente un aggravio di costi in caso di estinzione anticipata.

Il Cliente ribadisce le contestazioni svolte nel ricorso e formula la seguente domanda:
"accertare la nullità dell'art.10 del contratto stipulato dalle parti e contestualmente



revisionare il calcolo del debito residuo per l'estinzione del contratto senza praticare la duplice conversione come indicata nel menzionato art. 10; conseguentemente condannare l'intermediario a ripetere la somma versata, pari a €5.501,86, ovvero il maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, comprensivo di spese e compensi legali”.

Nelle controdeduzioni, l'Intermediario eccepisce tra l'altro che:

- per erogare il mutuo di cui è ricorso è stato necessario procurarsi, al tasso di cambio in essere al tempo della stipula, l'equivalente in CHF del corrispondente importo capitale mutuato;
- ne consegue che, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo dovrà essere convertito al tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione;
- come indicato nel conteggio estintivo, la somma dovuta corrisponde alla differenza tra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originariamente convenuto e il valore in Euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione;
- in sintesi, il capitale residuo, inizialmente in Euro, viene convertito in CHF, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula;
- quindi, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere – in Euro – alla Banca, il capitale residuo viene convertito in Euro, adottando il tasso di cambio esistente al momento della conversione (c.d. “tasso di periodo”);
- per tale ragione, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione sia sfavorevole rispetto al tasso di cambio convenzionale (cioè nel caso in cui il Franco Svizzero si sia nel frattempo apprezzato sull'Euro), l'equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare sarà maggiore dell'equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento, come è concretamente avvenuto nel caso di specie;
- in modo del tutto speculare, qualora il tasso di cambio vigente al momento della conversione sia favorevole rispetto al tasso di cambio convenzionale pattuito al momento di erogazione del capitale (qualora cioè l'Euro si sia apprezzato sul Franco Svizzero), l'equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare sarà invece inferiore all'equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento;
- tale meccanismo è indicato in contratto in modo chiaro e comprensibile, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito;
- inoltre, il giudizio di vessatorietà non si estende alle clausole relative alla determinazione dell'oggetto del contratto o all'adeguatezza del corrispettivo, là dove individuati in modo chiaro e comprensibile;
- è infondata la domanda di ristoro delle spese legali.

L'Intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La vicenda verte sulla contestazione delle modalità con le quali è stato conteggiato l'importo per l'estinzione anticipata del mutuo indicizzato al franco svizzero stipulato con l'intermediario. La lite è incentrata sulla nullità dell'art. 10 del contratto con riferimento alla determinazione della somma che il ricorrente è tenuto a restituire in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Viene altresì chiesto di revisionare il calcolo del “debito



residuo” per effetto della nullità della predetta clausola. L’intermediario si difende asserendo che il meccanismo previsto dal contratto sarebbe chiaro e comprensibile e che l’alea, dipendente dall’andamento di una variabile di mercato (tasso di cambio euro/CH) era sopportata in egual misura dal cliente e dall’intermediario.

Nel merito, è opportuno riportare innanzitutto uno stralcio dell’art. 10 del contratto, contenente la clausola in contestazione: *“Ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al tasso di cambio contrattualmente previsto, e successivamente verranno convertiti in Lire italiane in base alla quotazione del tasso di cambio della Lira italiana contro il Franco Svizzero rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su nel giorno dell’operazione di rimborso”*. In sostanza, la clausola in esame prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in Lire al cambio franco svizzero/Lire rilevato il giorno del rimborso. Il mutuo in questione è stato infatti stipulato in data 30/11/2001 (quando ancora circolavano, per poco, le lire italiane) e di seguito rimborsato in data 26/10/2018.

Ciò premesso, Il Collegio ricorda che la tematica dei mutui indicizzati al franco svizzero stipulati dall’intermediario resistente è già stata oggetto di numerose controversie portate all’attenzione dei Collegi ABF, in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto e i rischi connessi. In particolare, la legittimità del disposto dell’art. 10 (o art. 7 in contratti più recenti) del contratto è stata sottoposta al vaglio del Collegio di Coordinamento ABF che ne ha statuito la nullità, prevedendo che il cliente sia tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra somma mutuata e capitale già restituito. Infatti, nella sua formulazione detta clausola non espone in maniera chiara e comprensibile da un consumatore il funzionamento concreto del meccanismo della doppia conversione. Il Collegio di Coordinamento nelle già citate decisioni nn. 5855 e 5866/2015 rileva, in proposito, l’assenza di indicazioni in ordine alle *“operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all’altra (e viceversa)”*. La clausola risulta altresì ambigua *“su un piano grammaticale”* (cfr. Corte di Giustizia, 30 aprile 2014, n. 26, Causa 26/13) nella parte in cui fa riferimento al *“capitale restituito”* e non già al *“capitale residuo”*, riferimento che può determinare in capo al consumatore valutazioni erronee in ordine al costo dell’operazione, stante l’impossibilità di richiedere allo stesso un’interpretazione sistematica delle clausole negoziali che permetta di addivenire ad una corretta lettura dei criteri di calcolo adottati. In definitiva, la disposizione negoziale in esame, per come redatta, impedisce al mutuatario di comprendere il concreto funzionamento del meccanismo della duplice conversione del capitale residuo, quindi di valutare adeguatamente il rischio della doppia alea connessa all’andamento del cambio, che in questo caso in esame si complica ulteriormente stante l’uscita fuori corsi della Lira italiana e la sua sostituzione, ad un tasso di cambio fisso, con l’euro, che rende ancora più complesso determinare su quale capitale andrà effettivamente determinato il rimborso anticipato. Essa appare così in contrasto con i doveri di correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali che improntano la disciplina posta a tutela del consumatore e, pertanto, è da valutarsi come vessatoria (art. 4, § 2, dir. 93/13 CEE; art. 34, comma 2, cod. cons.). Alla stregua di quanto sopra esposto, accertata la nullità della clausola contenuta nell’art. 10 del contratto stipulato tra le parti, l’intermediario dovrà effettuare il conteggio dell’anticipata estinzione del finanziamento senza praticare la duplice conversione indicata dall’art. 10 menzionato e restituire quanto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

versato in eccedenza al momento dell'estinzione anticipata, a motivo dell'applicazione di detta causa nulla.

In altri termini, anche il caso di specie, così come altre posizioni decise da questo Arbitro in relazione alla medesima clausola oggetto di contestazione (cfr. Collegio di Milano, nn. 4917/2017; 4501/2016), il capitale residuo che la resistente deve restituire è pari, e mai superiore, alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola di cui è stata dichiarata la nullità. Parte ricorrente chiede altresì di revisionare il calcolo del debito residuo per effetto della menzionata nullità della predetta clausola. Questa domanda non può essere accolta. Si tratta infatti di una domanda di carattere consenziale che non può essere rivolta all'ABF.

Altresì non si può accogliere la domanda di rimborso delle spese legali stante la serialità dell'oggetto del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA